

IL NUOVO DECRETO AGRICOLTURA E LE NOVITÀ NEL SETTORE DELL'AGRIVOLTAICO

Il Decreto Legge n. 63 del 15/5/2024, c.d. Decreto Agricoltura, entrato in vigore il 16 maggio scorso, introduce una norma, l'art. 5, al fine di limitare l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, riservando quindi tali terreni alla sola coltivazione.

Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, tutte le aree agricole erano compatibili da un punto di vista



Image by freepik

urbanistico con gli impianti fotovoltaici, con una preferenza rivolta verso le cosiddette "aree idonee" per cui erano previste delle semplificazioni in termini di permessi e autorizzazioni.

La nuova normativa escluderebbe di fatto la possibilità di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole, in assenza di una configurazione agrivoltaica.

La realizzazione di "impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra" sarà ora consentita esclusivamente in alcune tipologie di aree agricole, quali:

- cave e miniere non più utilizzate o porzioni di esse non idonee ad usi diversi;
- aree nella disponibilità di Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, aree dei sedimi aeroportuali, aree entro 300 metri dalle autostrade;
- aree interne agli impianti industriali (inclusi impianti fotovoltaici ed eolici preesistenti) e aree entro il raggio di 500 metri da tali impianti.

Tuttavia, alcune eccezioni sono previste con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ed agli impianti che attuano misure di investimento del PNRR e del PNC (piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR).

Sulla base del richiamo al PNRR sono quindi consentiti, su qualunque area agricola, gli impianti agrivoltaici c.d. "avanzati" in quanto per essi è prevista una apposita misura di intervento e di sostegno che si traduce in incentivi previsti dal DM 22/12/2023 n. 436 (c.d. Decreto Incentivi Agrivoltaico).

Dunque gli impianti fotovoltaici funzionali alle CER e gli impianti agrivoltaici "avanzati" sono consentiti su tutte le aree agricole senza limiti, laddove per impianti agrivoltaici "avanzati" si intendono quegli impianti fotovoltaici integrati con l'attività agricola e che utilizzano moduli fotovoltaici posti ad un'altezza minima di 2,1 mt dal suolo in modo da consentire al di sotto degli



stessi lo svolgimento dell'attività senza sottrarre suolo alle colture. Tali impianti avanzati devono poi prevedere anche misure di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto del fotovoltaico sulle colture.

Tutti i requisiti di un impianto agrivoltaico "*avanzato*" sono previsti dalle Linee Guida CREA-GSE di Giugno 2022 e dalle recentissime regole operative del GSE relative al DM Incentivi Agrivoltaico.

L'aspetto più critico dell'art. 5 del DL Agricoltura riguarda la sua applicazione anche agli impianti agrivoltaici diversi da quelli "*avanzati*" e cioè quegli impianti agrivoltaici che non hanno i moduli elevati 2,1 mt dal suolo e in cui le colture di fatto si sviluppano tra le file dei moduli e non sotto ai moduli stessi.

Tuttavia, se si guarda alla ratio del Decreto - di limitare l'occupazione del suolo agricolo - rientrerebbero a ben vedere tutti gli impianti che consumano suolo, ivi compresi gli agrivoltaici diversi dagli "*avanzati*" rientrerebbero nel novero delle limitazioni.

Altra questione notevolmente critica riguarda l'applicabilità della nuova normativa alle iniziative in corso, soprattutto laddove si consideri che tali iniziative sono state intraprese (nonché incentivate) all'interno di un contesto di semplificazione normativa. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 5 del DL Agricoltura stabilisce che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate non subiscono limitazioni e si ritengono concluse ai sensi della norma previgente. Quindi a tutti i progetti per cui alla data del 16/5/2024 è stata presentata l'istanza di avvio del procedimento di autorizzazione si ritiene possa applicarsi la normativa previgente.

Resta aperto il tema per tutte quelle iniziative per cui è stato accettato il preventivo di connessione emesso dal gestore della rete elettrica - che comporta il pagamento del 30% del corrispettivo per la connessione - e non è stata ancora presentata l'istanza di avvio del procedimento autorizzativo.

Tali iniziative, infatti, sembrerebbero subire le limitazioni della novella legislativa salvo che non si possa ritenere il procedimento di connessione alla rete elettrica alla stregua di una procedura autorizzativa.

Alla luce di quanto sopra, è indubbio che la nuova norma presenti alcune criticità sia sotto il profilo interpretativo che applicativo. L'auspicio è quello che si possa chiarire tali punti in sede di conversione in legge.